



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI FONDAZIONE PALAZZO STROZZI

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

*“Responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive
di personalità giuridica”*

PARTE GENERALE



FONDAZIONE
PALAZZO
STROZZI

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21/11/2023

Sommario

1	INTRODUZIONE: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	4
1.1	LA NORMATIVA DEL D.LGS. 231/2001.....	4
1.2	I REATI EX D.LGS. 231/2001	5
1.3	SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 231/2001	7
1.4	I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE ART. 6 DEL D.LGS. 231/2001	8
1.5	LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	9
1.6	IL D.LGS. 231/01 IN FONDAZIONE PALAZZO STROZZI.....	11
2	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 DELLA FONDAZIONE.....	13
2.1	DEFINIZIONE, SCOPO E FUNZIONE DEL MODELLO	13
2.2	PRINCIPI ED ELEMENTI ISPIRATORI DEL MODELLO	14
2.3	CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL MODELLO E SISTEMA DELLA GESTIONE DEI RISCHI	15
2.4	METODOLOGIA SPECIFICAMENTE ADOTTATA PER LA COSTRUZIONE DEL MODELLO.....	16
2.5	LE COMPONENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	17
2.6	LA STRUTTURA DEL MODELLO	19
2.7	LA PROCEDURA DI ADOZIONE, IMPLEMENTAZIONE, COMUNICAZIONE E MODIFICA DEL MODELLO	19
	<i>Approvazione del Modello.....</i>	<i>19</i>
	<i>Attuazione e implementazione del Modello.....</i>	<i>19</i>
	<i>Comunicazione e diffusione del Modello.....</i>	<i>20</i>
	<i>Modifiche del Modello.....</i>	<i>21</i>
3	ELEMENTI DEL MODELLO DELLA FONDAZIONE.....	22
3.1	LE PRINCIPALI AREE DI OPERATIVITÀ DELLA FONDAZIONE PALAZZO STROZZI	22
3.2	LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA.....	22
	<i>Gli organi societari.....</i>	<i>22</i>
	<i>Le funzioni della Fondazione.....</i>	<i>27</i>
	<i>Sistema autorizzativo e poteri di firma</i>	<i>28</i>
3.3	LE FATTISPECIE DI REATO CONSIDERATE	28
3.4	IDENTIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL MODELLO	30
3.5	INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ ("A RISCHIO REATO") E DEI PROCESSI SENSIBILI.....	31
3.6	DETTAGLIO DELLA "MATRICE 231 – ANALISI DI RISCHIO REATO"	32
3.7	ORGANISMO DI VIGILANZA	33
	<i>3.7.1 Requisiti.....</i>	<i>33</i>
	<i>3.7.2 Le funzioni.....</i>	<i>35</i>
	<i>3.7.3 poteri dell'Organismo di Vigilanza</i>	<i>37</i>
	<i>3.7.4 Composizione e collocazione dell'OdV all'interno della Fondazione.....</i>	<i>38</i>
	<i>3.7.5 Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari.....</i>	<i>38</i>



Parte Generale
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001
Fondazione Palazzo Strozzi

3.7.6	Obblighi di informativa verso l'Organismo di Vigilanza - Whistleblowing.....	39
3.7.7	Le segnalazioni di potenziali violazioni del Modello.....	41
3.7.8	Ulteriori disposizioni in merito alla gestione delle segnalazioni.....	43
3.7.9	Attività di controllo sul Modello.....	44
4	FORMAZIONE COMUNICAZIONE INFORMAZIONE.....	48
4.1	PREMESSA.....	48
4.2	FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AL PERSONALE.....	48
4.3	COMUNICAZIONE E INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER.....	49
4.4	GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL MODELLO.....	50
5	SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO.....	50
6	GLOSSARIO.....	51
	ALLEGATO 1 – CATALOGO REATI 231.....	55

1 INTRODUZIONE: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 La normativa del D.Lgs. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231, avente ad oggetto la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (testo del Decreto accluso in allegato al presente Modello), ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano la responsabilità degli Enti. Si tratta di una peculiare forma di responsabilità amministrativa, in sede penale, per taluni reati commessi da soggetti appartenenti ai vertici aziendali o da dipendenti, collaboratori e consulenti esterni della Fondazione.

Il Decreto costituisce un intervento di grande rivoluzione normativa e culturale in cui, alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato, si aggiunge quella dell'Ente a vantaggio o nell'interesse del quale lo stesso reato è stato perpetrato.

La responsabilità dell'Ente sorge in occasione della realizzazione dei reati indicati dal decreto, da parte di soggetti legati a vario titolo all'Ente stesso. Presupposto fondamentale della responsabilità è, infatti, la sussistenza di un legame funzionale o di subordinazione dell'autore del reato con l'Ente. L'art. 5 del decreto, infatti, indica quali autori del reato:

- a) soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché soggetti che esercitano di fatto la gestione ed il controllo dell'Ente;
- b) soggetti sottoposti alla direzione e alla vigilanza di soggetti apicali di cui al punto a).

In entrambi i casi è richiesta, ai fini dell'esclusione della responsabilità, la preventiva adozione da parte dell'ente di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire, o quantomeno minimizzare, il rischio di commissione di reati da parte di soggetti che possono impegnare ex art. 5 l'ente in punto di responsabilità.

Nell'ipotesi di reati commessi dai vertici, la responsabilità dell'Ente è esclusa qualora quest'ultimo dimostri che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli esistenti e che non vi sia stato, altresì, omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza, appositamente incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sull'effettiva osservanza del modello stesso.

Nel caso di reato realizzato dal sottoposto, invece, l'esclusione della responsabilità, dell'Ente è subordinata, in sostanza, all'adozione di protocolli comportamentali adeguati, per il tipo di organizzazione e di attività svolta, a garantire lo svolgimento dell'attività stessa nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'esclusione della responsabilità dell'ente è subordinata, in sostanza:

- all'adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati;
- a garantire lo svolgimento dell'attività stessa nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
- all'efficace attuazione dei modelli che richiede:
 - a) una verifica periodica e l'eventuale modifica degli stessi quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
 - b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. In tal caso l'ente deve solo dimostrare l'avvenuta adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo e di un sistema disciplinare.

Assume rilievo evidenziare che l'Ente sarà responsabile esclusivamente qualora la condotta illecita sia stata realizzata dai soggetti su indicati "*nell'interesse o a vantaggio della società*" (art. 5, co. 1, D.Lgs. 231/2001). Pertanto, per stessa volontà del Legislatore, l'Ente non risponde nell'ipotesi in cui i soggetti apicali o i dipendenti hanno agito "*nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*" (art. 5, co. 2, D.Lgs. 231/01).

1.2 I reati ex D.Lgs. 231/2001

L'ente può essere chiamato a rispondere soltanto per i reati – c.d. reati presupposto – indicati dal Decreto o comunque da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto costituente reato.

Alla data di approvazione del presente documento, i reati presupposto appartengono alle categorie indicate di seguito:

- i reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- i reati informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto);
- i delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto);
- i reati transazionali (art.10 - Legge 16 marzo 2006 n.146);

- i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto);
- i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto);
- i reati societari (art. 25-ter del Decreto);
- i reati di corruzione tra privati (Art. 25-ter, comma 1 lett s-bis del Decreto);
- i delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25-quarter del Decreto);
- i delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quater.1 e Art. 25-quinquies del Decreto);
- i reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies del Decreto) e altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF);
- i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 – septies del Decreto);
- i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto);
- i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto);
- i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto);
- i reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto);
- i reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies del Decreto);
- i reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto);
- i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto);
- i reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto);
- responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva] (art. 12, L.n. 9/2013).

Per completezza si ricorda che l'articolo 23 del Decreto punisce l'inosservanza delle sanzioni interdittive, che si realizza qualora alla Società sia applicata, ai sensi del Decreto stesso, una sanzione o una misura cautelare interdittiva e, nonostante ciò, lo stesso trasgredisca agli obblighi o ai divieti a esse inerenti. Si evidenzia inoltre che, a prescindere dall'eventuale responsabilità amministrativa dell'Ente, chiunque

commetta uno dei reati sopra indicati sarà, comunque, perseguibile per la condotta illecita che ha posto in essere.

1.3 Sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001

Per ciò che concerne la cornice sanzionatoria, l'art. 9 individua, al comma 1, le sanzioni che possono essere comminate all'Ente. Precisamente, esse sono:

- 1) pecuniarie: regolamentate dagli art. 10,11 e 12 del Decreto, si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per quote, in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37. Il Giudice determina il numero di quote sulla base degli indici individuati dal 1° comma dell'art.11 del Decreto, mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente coinvolto;
- 2) interdittive: individuate dal comma 2 dell'articolo 9 del Decreto, sono irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati, sono:
 - a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - c) il divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio;
 - d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, anche le sanzioni interdittive sono stabilite dal Giudice penale sulla base dei criteri fissati dagli articoli 11 e 14 del Decreto e hanno una durata minima di 3 mesi e massima di 2 anni. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per le quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale oppure da soggetti sottoposti all'altrui direzione, quest'ultimi nel caso siano stati agevolati nel commettere il reato da gravi carenze organizzative
- in caso di reiterazione degli illeciti

Giova inoltre sottolineare come queste sanzioni sono irrogabili alla Fondazione sia all'esito del giudizio, quindi quando è stata accertata la

colpevolezza della stessa, sia in via cautelare, ovvero in fase di indagine preliminare;

- 3) la confisca del prezzo o del profitto del reato: è una sanzione obbligatoria che, ai sensi dell'articolo 19 del Decreto, consegue all'eventuale sentenza di condanna;
- 4) la pubblicazione della sentenza: ai sensi dell'articolo 18 del Decreto, è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva.

Tuttavia, la responsabilità dell'Ente può essere esclusa qualora, prima della commissione del fatto:

- 1) siano predisposti ed attuati modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire la commissione dei reati;
- 2) sia istituito un organo di controllo, con poteri di autonoma iniziativa con il compito di vigilare sul funzionamento dei modelli di organizzazione.

1.4 I modelli di organizzazione dell'Ente art. 6 del D.Lgs. 231/2001

L'art. 6, co. 3, D.lgs. n.231\2001, prevede che i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'art. 6, co. 3, D.Lgs. 231/2001, inoltre, statuisce che *"i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di Codici di Comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati"*.

A tal proposito, si sottolinea che Confindustria ha redatto, ai sensi della norma di cui sopra, apposite Linee Guida. Queste ultime hanno costituito un importante punto di riferimento nella redazione del presente Modello, come si dirà nel successivo paragrafo.

1.5 Le linee guida di Confindustria

Il Decreto, all'art. 6 comma 3, prevede che il modello di organizzazione, gestione e controllo, possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità del modello nella prevenzione dei reati.

A tal proposito Confindustria ha predisposto le proprie Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001. Tali Linee Guida sono state approvate in data 7 marzo 2002 (integrate in ottobre 2002 con un'appendice sui reati societari, aggiornate una prima volta il 31 marzo 2008 e, successivamente, sottoposte ad un secondo aggiornamento nel marzo del 2014) e sono volte a definire i punti fondamentali per l'individuazione delle aree a rischio di commissione reato e la predisposizione di un sistema di controllo adeguato a prevenire la commissione di tali reati, seguendo le previsioni di legge richiamate al paragrafo precedente (art. 6).

In sintesi i punti fondamentali che si evincono dalla lettura delle Linee Guida sopra richiamate sono:

- attività di individuazione delle aree di rischio, volta a evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
- predisposizione di un Sistema di Controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Esempi degli elementi più rilevanti del sistema di controllo preventivo dei reati dolosi sono:

Componenti sistema di controllo preventivo dei reati dolosi (esempi) ¹	
1.	Codice Etico
2.	Sistema Organizzativo adeguato sotto il profilo della definizione dei compiti, delle deleghe e delle procure
3.	Procedure manuali ed informatiche

¹ Per i contenuti dei singoli elementi si rimanda alle *Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001*, aggiornate al marzo 2014.

4.	Poteri autorizzativi e di firma
5.	Sistemi di controllo e gestione che possano segnalare tempestivamente situazioni di criticità, con particolare attenzione alla gestione dei flussi e risorse finanziarie
6.	Comunicazione al personale e sua formazione
7.	Previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello
8.	Individuazione dell'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV)
9.	Obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza

In riferimento ai reati colposi, in particolare, è prevista la predisposizione di un Sistema di Controllo preventivo dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme di tutela della salute e dell'igiene dei luoghi di lavoro, che sia in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo sono:

Componenti sistema di controllo preventivo dei reati colposi (esempi) ²	
1.	Codice Etico con riferimento ai reati specifici
2.	Struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro
3.	Formazione e addestramento
4.	Comunicazione e coinvolgimento
5.	Gestione operativa
6.	Sistema di monitoraggio della sicurezza

² Per i contenuti dei singoli elementi si rimanda alle *linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. LGS. 231/2001*, aggiornate al marzo 2014 .

Inoltre, sia per i reati dolosi che per i reati colposi, tali elementi devono essere integrati ispirandosi a principi fondamentali di controllo, quali:

Principi di controllo	
1.	Ogni operazione/transazione/azione deve essere verificabile; documentata; coerente e congrua.
2.	Nessuno può gestire in autonomia un intero processo. Applicazione del principio di separazione delle funzioni
3.	Documentazione dei controlli
4.	Previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello
5.	Individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV), riassumibili in: autonomia e indipendenza; professionalità; continuità di azione
6.	Previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie
7.	Obblighi di informazione dell'organismo di controllo

Si sottolinea infine che il Modello adottato dall'Ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della Fondazione, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

1.6 Il D.Lgs. 231/01 in Fondazione Palazzo Strozzi

La Fondazione Palazzo Strozzi (di seguito anche la "Fondazione"), in considerazione dell'introduzione della disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. 231/2001, stante la tipologia dell'attività svolta, ha ritenuto importante l'adeguamento/verifica del proprio sistema organizzativo alle regole previste dal citato provvedimento. Il Modello 231 costituisce un efficace strumento preventivo alla realizzazione di attività illecite poste in essere, nell'interesse o a vantaggio della Fondazione, da soggetti apicali o da soggetti sottoposti alla loro direzione e/o vigilanza.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, la Fondazione Palazzo Strozzi ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la

corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello, e il suo costante aggiornamento nel tempo, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti quelli che operano in nome e per conto della Fondazione Palazzo Strozzi, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

In particolare, attraverso l'adozione e l'attuazione del Modello, la Fondazione si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- far sviluppare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Fondazione nei processi con attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili alla Fondazione;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Fondazione fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Fondazione si attiene nell'esercizio delle attività aziendali;
- consentire alla Fondazione, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare.

2 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 DELLA FONDAZIONE

2.1 Definizione, scopo e funzione del Modello

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo consiste in un complesso di regole, strumenti e condotte, funzionali a dotare la Fondazione di un efficace sistema organizzativo e di gestione, adeguatamente idoneo ad individuare e prevenire le condotte penalmente rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, il Modello, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, ha la funzione di:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- stabilire obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo dell'ente deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre sistemi disciplinari idonei a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il buon funzionamento del Modello dipende da quanto esso aderisca alla realtà aziendale in cui viene applicato.

In tale ottica, l'elaborazione del Modello e la definizione delle sue caratteristiche sono state precedute dalla preliminare analisi di:

- caratteristiche organizzative della Fondazione, normativa applicabile e rischi riconducibili al settore economico di riferimento;
- processi aziendali della Fondazione.

L'adozione e l'efficace attuazione del presente Modello consente alla Fondazione di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto e di limitare il rischio di commissione dei reati, anche attraverso la determinazione di alcune regole relative alla propria *corporate governance*.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo contiene l'insieme degli strumenti necessari o utili ad organizzare, gestire e controllare le attività dell'impresa in modo da assicurare che esse si svolgano nel rispetto della legge e di tutte le norme vigenti, nonché del Codice etico della Fondazione. Esso è incorporato e coordinato con la "vision" dell'Ente.

I principi contenuti nel presente Modello, inoltre, devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi dell'Ente anche quando apparentemente potrebbe trarne un vantaggio); dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Fondazione di prevenire o di reagire tempestivamente alla commissione del reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, anche quella di sviluppare la consapevolezza nei dipendenti, organi sociali, soci, collaboratori e consulenti che operino per conto o nell'interesse della Fondazione nell'ambito delle attività sensibili, di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni contenute nel presente Modello e alle altre norme, procedure e protocolli di controllo aziendali (oltre che alla legge) – in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Fondazione.

A tali fini, è altresì prevista la costituzione e nomina di un Organismo di Vigilanza, volto a garantire il rispetto del sistema organizzativo e di controllo adottato e la vigilanza sull'operato dei destinatari, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali e un'adeguata informazione continuativa sulle attività sensibili e rilevanti ai fini del Decreto.

Il Modello contiene indicazioni di natura dispositiva/previsionale (modello "to be"), pertanto la funzione strumentale dello stesso di prevenire la commissione dei reati non può dirsi veramente realizzata senza l'implementazione di meccanismi operativi, di protocolli e procedure di controllo e senza l'attività di verifica e di controllo svolta da parte dell'Organismo di Vigilanza, elementi indispensabili per l'effettiva attuazione del Modello.

2.2 Principi ed elementi ispiratori del Modello

Per la redazione del presente Modello sono state considerate:

- le indicazioni fornite dal Decreto;
- i principi generali relativi al controllo interno, desumibili dalle best practices ed in particolare dalle Linee Guida della Federal Sentencing Guidelines (FSG) e dalle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001" elaborate da Confindustria;
- i più recenti o consolidati orientamenti della Giurisprudenza in materia;
- il sistema amministrativo, contabile e finanziario della Fondazione;
- le norme di fonte primaria e secondaria e più in generale la normativa italiana applicabile;

- per quanto riguarda la sezione relativa ai reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e dell’igiene sul lavoro, si è tenuto conto di quanto disposto dall’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 e della più recente giurisprudenza in materia³.

2.3 Caratteristiche essenziali del modello e sistema della gestione dei rischi

L’art. 6, co. 2, del D.Lgs. n. 231/2001, indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo. In particolare, le lettere a) e b) della citata disposizione si riferiscono espressamente ad un tipico sistema di gestione dei rischi. Al riguardo, le Linee Guida di Confindustria segnalano espressamente le due fasi principali in cui un simile sistema deve articolarsi:

- a) **l’identificazione dei rischi**: ossia l’analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D.Lgs. n. 231/2001;
- b) la **progettazione del sistema di controllo** (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell’ente): ossia la valutazione del sistema esistente all’interno dell’ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati, cioè ridurli ad un livello accettabile.

Pertanto, l’efficace esecuzione del progetto richiede l’adozione di adeguate metodologie e strumenti tra loro integrati.

³ In particolare cfr. Sent. Tribunale Trani, 24 ottobre 2009 in cui si evidenzia che l’art. 30 del D.Lgs 81/08 “*riprende l’articolazione offerta dal D.Lgs. 231/01 e ne pone in evidenza anche i seguenti aspetti cruciali, che differenziano il Modello da un mero documento di valutazione di rischi: 1) la necessaria vigilanza sull’adempimento degli obblighi, delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza; 2) le periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate; 3) la necessità di un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo della condizioni di idoneità delle misure adottate; 4) l’individuazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Perciò il modello immaginato dal legislatore in questa materia è un modello ispirato a distinte finalità che debbono essere perseguite congiuntamente: quella organizzativa, orientata alla mappatura ed alla gestione del rischio specifico nella prevenzione degli infortuni; quella di controllo sul sistema operativo, onde garantirne la continua verifica e l’effettività”* ...“è chiaro che il modello teso ad escludere la responsabilità societaria è caratterizzato anche dal sistema di vigilanza che, pure attraverso obblighi diretti ad incanalare le informazioni verso la struttura deputata al controllo sul funzionamento e sull’osservanza, culmina nella previsione di sanzioni per le inottemperanze e nell’affidamento di poteri disciplinari al medesimo organismo dotato di piena autonomia.” Nel modello organizzativo ” vanno cumulate le previsioni, obbligatorie nel modello gestionale ma non presenti nel documento di valutazione dei rischi, inerenti alle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati. il modello del DLG n. 231 deve rivolgersi non tanto ai soggetti che sono esposti al pericolo di infortunio, bensì principalmente a coloro che, in seno all’intera compagine aziendale, sono esposti al rischio di commettere reati colposi e di provocare quindi le lesioni o la morte nel circuito societario, sollecitandoli ad adottare standard operativi e decisionali predeterminati, in grado di obliterare una responsabilità dell’ente.”

2.4 Metodologia specificamente adottata per la costruzione del Modello

Il progetto è stato quindi eseguito attraverso l'integrazione delle seguenti metodologie:

- Risk Assessment sul D.lgs. 231/2001, e Gap Analysis per la definizione a tendere del Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 (CBRA - *Comprehensive Business Risk Assessment sul D.lgs. 231/2001*);
- Valutazione del sistema di controllo interno e d'identificazione dei processi e procedure di controllo.

Per quanto riguarda l'area e i processi relativi alla Salute e Sicurezza dei Lavoratori si è fatto riferimento al Documento di Valutazione del Rischio (ex art. 29 D.Lgs. 81/2008) predisposto dalla Fondazione.

Per la realizzazione e la successiva implementazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, si sono susseguite una serie di fasi metodologiche di lavoro. In sintesi, di seguito, le singole fasi:

- *Fase 1: Analisi preliminare del contesto di riferimento.* Tale fase ha previsto la raccolta della documentazione ed il reperimento delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività, del sistema organizzativo della Fondazione, della governance e dei processi aziendali.
- *Fase 2: Risk Assessment.* Tale attività ha individuato, sulla base di specifici indicatori di rischio, i processi e le attività teoricamente esposte al rischio di commissione reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001. L'individuazione è stata resa possibile attraverso apposite interviste.
- *Fase 3: Gap Analysis.* Tale fase ha previsto il completamento della "As is analysis" e lo svolgimento dell'attività di "Gap Analysis" sul controllo interno, dalle cui risultanze sono scaturite possibili ipotesi ed azioni di miglioramento del sistema organizzativo e di controllo aventi lo scopo di limitare, ragionevolmente, l'esposizione della Fondazione di fronte ai rischi individuati nella fase precedente.

- **Fase 4: Redazione, adozione e costante aggiornamento del Modello.** In tale fase sono stati predisposti e/o adattati gli strumenti organizzativi e di controllo ritenuti più opportuni a valorizzare l'efficacia dell'azione di prevenzione dei reati. In particolare in tale fase sono stati individuate, redatte, ed aggiornato ove necessario, le parti speciali connesse ad ogni macrocategoria di reato applicabile per la Fondazione.
- **Fase 5: Monitoraggio ed attuazione del Modello.** In tale fase, i dipendenti, i collaboratori e i partners della Fondazione, in generale e le funzioni responsabili della gestione del controllo interno in particolare, sono tenuti a rispettare ed applicare i principi di controllo e le regole di condotte ivi incluse. A ciò si deve aggiungere l'attività di vigilanza costante e risk based posta in essere dall'Organismo di Vigilanza.

2.5 Le componenti del sistema di controllo interno

La metodologia utilizzata è in grado di identificare i processi e le procedure di controllo per la prevenzione di irregolarità, classificati e valutati in otto componenti, elaborati in base alla "best practice", con un essenziale contributo derivante dalle *Federal Sentencing Guidelines* statunitensi, da cui è nata l'esperienza dei "compliance programs". Tra l'altro, tali regole, secondo il "position paper" sul Decreto, emesso dall'Associazione Italiana Internal Auditors, costituiscono il riferimento autorevole più qualificante in tema di valutazione della responsabilità societaria e sono state esplicitamente prese in considerazione dal legislatore italiano, come risulta dalla relazione governativa al Decreto stesso. Le componenti del Sistema dei Controlli Interni (SCI) sono le seguenti:



Gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione Palazzo Strozzi con l'adozione del Modello

La Fondazione Palazzo Strozzi ha ritenuto opportuno dotarsi di un Modello di organizzazione, gestione e controllo in quanto sensibile all'esigenza di assicurare correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, in conformità con le politiche adottate e perseguite.

L'obiettivo è quindi quello di ridurre il rischio in termini di probabilità di accadimento del fatto illecito, costruendo un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente.

L'adozione di tale Modello organizzativo costituisce per la Fondazione un valido strumento per la sensibilizzazione di tutti coloro che vi operano, affinché, nell'espletamento delle loro attività, seguano comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico - sociali (formalizzati e definiti nel Codice Etico) cui la Fondazione si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale. Infatti, è di fondamentale importanza prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto e al contempo salvaguardare la Fondazione e i suoi dipendenti dalle conseguenze che una tale mancanza potrebbe causare.

In attuazione a quanto previsto dal Decreto, l'Organo Amministrativo ha provveduto alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, incaricato di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso.

Destinatari del Modello sono tutti coloro che operano per il conseguimento dell'oggetto sociale della Fondazione Palazzo Strozzi.

Il Modello viene comunicato a ciascun componente degli organi sociali, alla Direzione e a dipendenti, collaboratori, consulenti e partner della Fondazione.

I principi e i contenuti del Modello sono divulgati mediante corsi di formazione ai quali tutti i dipendenti sono tenuti a partecipare.

Il Modello inoltre è comunicato e reso disponibile a tutti i dipendenti, collaboratori, partner e consulenti e a tutti i destinatari sul portale aziendale (intranet) della Fondazione.

L'impegno al rispetto del Modello da parte di terzi aventi rapporti contrattuali con la Fondazione è previsto da apposita clausola risolutiva nel relativo contratto che formerà oggetto di accettazione del terzo ad ogni conseguente effetto.

2.6 La struttura del Modello

Il presente Modello è strutturato in due parti fondamentali, una parte generale ed una parte speciale. In particolare:

- la Parte Generale contiene: i principi del Decreto; la metodologia per la costruzione e la procedura di adozione del Modello; gli elementi del Modello a tendere della Fondazione; le attività di formazione, comunicazione e informazione;
- la parte Speciale contiene invece: i reati applicabili alla Fondazione, le attività sensibili, i principi generali di comportamento e i principi di controllo specifici.

2.7 La procedura di adozione, implementazione, comunicazione e modifica del Modello

Approvazione del Modello

Il Modello Organizzativo – in conformità al disposto dell’art. 6, comma I, lettera a), del Decreto – è un atto di emanazione dell’Organo Dirigente, pertanto, in data 26 gennaio 2013 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in prima approvazione ha deliberato l’adozione del presente Modello (Parte Generale; Parte Speciale, compresi gli Allegati).

In virtù di rilevanti novità normative introdotte dal legislatore nazionale in materia D.lgs. 231/01, successivamente alla data di ultima approvazione del presente Modello, la Fondazione ha ritenuto opportuno procedere all’aggiornamento del Modello con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione in data 06/09/2021.

Infine, alla luce del Decreto Legislativo n. 24 del 10 Marzo 2023 *“Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*, la Fondazione ha ritenuto opportuno procedere, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione in data 21/11/2023, all’aggiornamento dei seguenti documenti:

- Parte Generale del Modello;
- Codice Etico;
- Sistema Disciplinare;
- Procedura flussi informativi verso l’OdV;

nonché all’adozione di un’apposita *“Procedura di gestione delle segnalazioni whistleblowing”*.



Attuazione e implementazione del Modello

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile dell'attuazione e implementazione del Modello nella Fondazione.

Per l'implementazione delle prescrizioni previste nel Modello e degli elementi fondamentali del Modello, il CdA si avvale del supporto di tutti i dipendenti, ognuno per la propria competenza e ruolo, e del supporto dell'OdV che riporta l'esito del suo operato in via continuativa al Presidente e almeno semestralmente al Consiglio di Amministrazione.

Al fine di un'adeguata attuazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza provvede, per esempio, a:

- predisporre il programma di attuazione e controllo del Modello, dotandosi, direttamente o indirettamente, delle risorse necessarie che la Fondazione dovrà garantire;
- definire la struttura del sistema dei flussi informativi e dei relativi supporti informatici e, in base ai contenuti del Modello, verificarne l'attuazione;
- monitorare l'applicazione del Modello da parte di tutte le funzioni aziendali ed i destinatari, istituendo gli opportuni canali di comunicazione.

Per l'analisi di dettaglio delle attività dell'OdV, si rimanda al paragrafo specifico del presente Modello e all'allegato "Statuto dell'Organismo di Vigilanza".

Comunicazione e diffusione del Modello

Ai fini dell'efficace attuazione del presente Modello, è obiettivo della Fondazione garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute.

Destinatari del Modello sono tutti coloro che operano per il conseguimento dell'oggetto sociale della Fondazione Palazzo Strozzi. Il Modello viene comunicato a ciascun componente degli organi sociali, alla direzione, ai dipendenti, collaboratori, consulenti e partner della Fondazione.

Il livello di formazione e informazione è attuato con un diverso grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse nelle attività sensibili, nonché della qualifica dei destinatari.

I consulenti e collaboratori, e comunque qualunque persona fisica o giuridica con cui la Fondazione addivenga ad una qualsiasi forma di collaborazione, ove destinati a cooperare con la Fondazione nell'ambito delle attività in cui ricorre il rischio di commissione dei reati, devono essere informati specificatamente del contenuto del Modello e dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme al

Modello della Fondazione Palazzo Strozzi.

Ai nuovi assunti e a chiunque entrasse a far parte dell'organizzazione della Fondazione, viene effettuata specifica attività di formazione, per mezzo della quale vengono assicurate agli stessi le conoscenze di primaria importanza sul Modello. Tali soggetti sono tenuti a far proprio il Codice etico e sottoscrivere una dichiarazione che attesti la conoscenza del Modello e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

Tale processo è soggetto a supervisione e verifica da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per un'analisi più approfondita dell'attività di diffusione, formazione e comunicazione del Modello, si rimanda al paragrafo 4.2.

Modifiche del Modello

In tutte le occasioni in cui si renda necessario procedere a interventi di aggiornamento e adeguamento del Modello deve essere quindi predisposto un programma che individui le attività necessarie con definizione di responsabilità, tempi e modalità di esecuzione.

A titolo esemplificativo, tale aggiornamento si potrà rendere necessario in occasione:

- dell'introduzione di novità legislative e giurisprudenziali;
- di violazioni significative del Modello e/o di esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo o esperienze di pubblico dominio del settore;
- di cambiamenti della struttura organizzativa o dei settori di attività dell'Ente.

Il compito di promuovere il necessario aggiornamento e adeguamento continuo del Modello e dei suoi elementi, quali i protocolli e il Codice Etico è demandato all'Organismo di Vigilanza, il quale suggerisce all'Organo Amministrativo le eventuali modifiche, integrazioni, adeguamenti, correzioni ritenuti necessari o anche solo opportuni al fine di garantire la continua rispondenza del Modello alle prescrizioni del Decreto e alle eventuali mutate condizioni della struttura organizzativa della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione è pertanto responsabile dell'aggiornamento e della modifica del Modello.

È compito dell'OdV comunicare e diffondere l'aggiornamento del Modello.

3 ELEMENTI DEL MODELLO DELLA FONDAZIONE

3.1 Le principali aree di operatività della Fondazione Palazzo Strozzi

La Fondazione Palazzo Strozzi è una fondazione che non ha scopo di lucro e persegue in via prioritaria, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo economico e civile della comunità locale, le finalità dello svolgimento dell'attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004, delle attività culturali e dello spettacolo, delle attività di formazione superiore e ricerca scientifica, della organizzazione di mostre, eventi e iniziative di tipo culturale, del sostegno alla domanda culturale dei residenti dell'area metropolitana e provinciale di Firenze, dell'agevolazione della produzione culturale innovativa, dello sviluppo del turismo culturale sostenibile, della definizione delle strategie operative necessarie per il raggiungimento di tali finalità. I fini della Fondazione sono realizzati mediante la gestione dei beni a essa assegnati o comunque da essa ricevuti, di strutture fisse stabilmente aperte al pubblico, degli istituti e dei servizi museali e culturali ad essa, a qualsiasi titolo, affidati.

La Fondazione nasce quindi con l'obiettivo di rendere la città più vivibile per i residenti e per aiutare Firenze a diventare un luogo più contemporaneo e dinamico, contribuendo ad un turismo di livello, a una maggiore crescita economica e a una qualità della vita migliore per i suoi cittadini.

3.2 La struttura organizzativa

Gli organi societari

L'Assemblea dei Sostenitori:

- L'Assemblea è costituita dai Sostenitori (istituzionali e non), ivi compreso un soggetto designato dal Comitato dei Partners di Palazzo Strozzi. Fanno altresì parte dell'Assemblea, i Fondatori ancora esistenti. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno o ogni qualvolta il Presidente della Fondazione decida di convocarla, anche su richiesta di uno dei Sostenitori;
- Nomina il Consiglio di Amministrazione secondo le seguenti modalità:
 - a) i Sostenitori istituzionali designano 3 consiglieri, e precisamente uno da parte del Comune di Firenze, uno da parte della Regione Toscana ed uno da parte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze;
 - b) i Sostenitori non istituzionali designano 3 consiglieri, e precisamente uno da parte del Comitato dei Partners di Palazzo Strozzi, anche individuando persona esterna rispetto al suddetto Comitato, uno da parte di Intesa Sanpaolo s.p.a ed uno da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze;

- Formula pareri obbligatori ma non vincolanti sulle modifiche statutarie, sull'approvazione dei bilanci consuntivi, sul documento programmatico finanziario triennale e sulle strategie e pianificazione artistica e culturale pluriennale di cui all'art. 12 secondo comma c), sull'accettazione di nuovi componenti del Comitato dei Partners di Palazzo Strozzi, sulla delibera di scioglimento della Fondazione e su tutte le materie che il Consiglio di Amministrazione reputi opportuno sottoporre alla sua attenzione;
- Le modalità di costituzione, votazione e di tenuta dei registri delle deliberazioni dell'Assemblea sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
- Nomina, con i quorum deliberativi previsti dal codice civile per il caso di modifiche statutarie, il Collegio dei Revisori, nei termini di cui all'art. 17;
- Formula un parere obbligatorio e vincolante sull'accettazione di nuovi Sostenitori;

→ Consiglio di Amministrazione:

- Il CdA, cui spettano i poteri di indirizzo ed amministrazione nonché di programmazione di tutte le attività della Fondazione, determina gli obiettivi e i programmi, verifica i risultati della gestione amministrativa ed esercita tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione;
- In particolare provvede:
 - a) alla nomina del Presidente e all'eventuale nomina del Presidente onorario della Fondazione;
 - b) all'approvazione del bilancio preventivo, consuntivo e della relazione annuale sull'attività svolta;
 - c) all'approvazione, entro 90 giorni dal suo insediamento, di un documento programmatico finanziario triennale contenente le linee strategiche e le priorità d'azione della Fondazione, nonché all'approvazione delle strategie e pianificazione artistica e culturale pluriennale delle attività della Fondazione in base alle proposte del Direttore Generale;
 - d) all'approvazione, alle medesime scadenze previste per il bilancio di previsione, di un documento programmatico annuale relativo alle attività da svolgersi nell'esercizio successivo;
 - e) all'accettazione dei nuovi Sostenitori e di nuovi componenti del Comitato dei Partners di Palazzo Strozzi;

- f) alla determinazione delle quote annuali dovute dai componenti del Comitato dei Partners di Palazzo Strozzi;
- g) alla nomina dei componenti del Comitato Scientifico in base alle proposte del Direttore Generale;
- h) alla nomina dei rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi o istituzioni;
- i) alle convenzioni con gli enti pubblici competenti, nonché con soggetti privati, che si rendano opportune per il raggiungimento degli scopi statuari;
- j) all'istituzione dell'ufficio e alla nomina del Direttore Generale della Fondazione;
- k) alla nomina e revoca dei direttori e dei dirigenti degli istituti e dei servizi che fanno capo alla Fondazione, determinandone le relative attribuzioni e mansioni e i relativi compensi;
- l) all'assunzione dei dipendenti e ad ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;
- m) all'acquisto o alla vendita di beni, all'accettazione di donazioni e ad ogni altra operazione finanziaria di competenza della Fondazione;
- n) alla promozione di liti attive e alla resistenza di liti passive;
- o) al conferimento di incarichi professionali;
- p) alla nomina dei procuratori;
- q) all'eventuale approvazione di un proprio regolamento interno;
- r) alla definizione ed approvazione di eventuali Regolamenti;
- s) alla composizione, alla nomina, alla definizione del meccanismo di funzionamento, alla durata e alla revoca di commissioni tecniche o scientifiche, finalizzate alla realizzazione di singoli progetti o iniziative, nonché alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai loro componenti;
- t) all'attribuzione di deleghe a singoli componenti del CdA;
- u) alle modifiche statuarie;
- v) alla nomina di un segretario, con durata coincidente con quella del CdA;

w) alla nomina della Società di Revisione e alla determinazione del relativo compenso;

x) all'informativa diretta all'Assemblea dei Sostenitori, con cadenza annuale, degli elenchi recanti tutti i componenti del Comitato dei Partners di Palazzo Strozzi.

- Il CdA delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle materie previste alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), j), r), s), u), v) del succitato elenco, per le quali, a pena di inefficacia, è necessario il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri in carica;
- È costituito da 7 consiglieri, compreso il Presidente, nominati secondo le modalità previste dall'articolo 11 dello Statuto della Fondazione.

→ Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- Ha la rappresentanza legale della Fondazione e provvede alla convocazione del CdA, di cui presiede le relative adunanze;
- Attribuzione, come stabilito nel verbale del Consiglio di Amministrazione del 21 maggio 2010, di tutti i poteri decisionali, da esercitarsi con firma singola, inerenti:
 - la rappresentanza legale della Fondazione;
 - l'ordinaria gestione per le materie commerciali, operative, amministrative e fiscali, oltre che tutta l'attività corrente della Fondazione;
 - i rapporti istituzionali con gli enti pubblici;
 - i rapporti con gli istituti di credito;
 - i pagamenti;
 - l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

→ Il Direttore Generale:

- È nominato dal CdA con delibera assunta a maggioranza dei componenti;
- Il Direttore Generale pone in essere le attività assegnategli dal Consiglio di Amministrazione e può altresì ricevere deleghe e procure. In particolare, egli svolge le seguenti funzioni, nei limiti ed in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione:
 - elaborare le strategie e la pianificazione artistica e culturale pluriennale relativa alle attività della Fondazione e la programmazione espositiva e culturale della stessa, da sottoporre alle valutazioni ed alle decisioni del Consiglio di Amministrazione;

- curare l'ordinaria gestione delle materie commerciali, operative, amministrative e fiscali, oltre l'attività corrente della Fondazione;
- sovrintendere al funzionamento degli uffici e ai rapporti con il personale dipendente stabilendone le mansioni e la collocazione predisponendo l'organigramma e il funzionigramma aziendale;
- nominare mandatarî e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti, nell'ambito dei poteri spettanti, sulla base e sempre nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
- dare esecuzione alle delibere ed alle direttive del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale potrà altresì svolgere tutte le attività allo stesso delegate o comunque indicate dal Consiglio di Amministrazione.

→ Collegio dei Revisori:

- È composto di tre membri effettivi e tre supplenti nominati dall'Assemblea dei Sostenitori, secondo le seguenti modalità:
 - un componente e un supplente sono nominati a maggioranza dai Sostenitori istituzionali;
 - un componente e un supplente sono nominati a maggioranza dai Sostenitori non istituzionali;
 - il Presidente del Collegio dei Revisori e un supplente dello stesso, vengono nominati all'unanimità dei votanti, su proposta del Comune di Firenze.
- Resta in carica per tre anni e può essere rieletto;
- I componenti del Collegio, che devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, esercitano la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione, riferendo in proposito al Consiglio di Amministrazione, e redigono annualmente una relazione sul bilancio preventivo e consultivo ad uso del Consiglio di Amministrazione.

→ Società di revisione legale dei conti:

- Il bilancio annuale consuntivo di esercizio viene certificato da una società di revisione nominata dal Cda a norma dell'art 12 dello Statuto.

→ Il Comitato scientifico

- È un organo puramente consultivo, preposto a coadiuvare il Direttore Generale nel formulare orientamenti, fornire pareri e presentare proposte circa gli obiettivi, i programmi e le attività della Fondazione;
- È nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, ed è composto da un massimo di cinque membri, fra personalità di riconosciuto prestigio nazionale e internazionale, comprovata esperienza e specifica competenza negli ambiti di attività della Fondazione;
- Si riunisce, a seguito di convocazione del Direttore Generale, o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti, almeno una volta l'anno, e ogni qualvolta venga ritenuto necessario dal Presidente della Fondazione, o dal Direttore Generale, che partecipano di diritto, senza facoltà di voto, a tutte le adunanze. Le riunioni del Comitato scientifico sono coordinate dal Direttore Generale e possono dar seguito a documenti scritti recanti pareri o indicazioni al Direttore Generale.

→ Il Comitato dei Partners

- Esprime tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che, condividendone le finalità, contribuiscano alla realizzazione degli scopi della Fondazione mediante versamenti in denaro annuali o pluriennali, attività o beni materiali o immateriali, nella misura previamente stabilita dal Consiglio di Amministrazione che e siano come tali accettati dallo stesso Consiglio di Amministrazione;
- Organizza almeno una volta all'anno una propria adunanza generale in cui riunire tutti i singoli componenti;
- Qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, può presentare domanda di ammissione al Comitato dei Partners di Palazzo Strozzi al Consiglio di Amministrazione, che delibera sulla medesima con proprio insindacabile giudizio;
- Fa altresì parte di diritto del Circle il Direttore Generale, il quale partecipa alle riunioni senza diritto di voto, coordinandone la discussione e le procedure di delibera;
- Fa altresì parte di diritto del Circle il Presidente della Fondazione Palazzo Strozzi USA, il quale partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

Le funzioni della Fondazione

Le funzioni della Fondazione Palazzo Strozzi ed i soggetti che la rappresentano sono espressi nell'organigramma aziendale, accluso in allegato al presente Modello.

Sistema autorizzativo e poteri di firma

I principi ispiratori nella definizione del sistema delle deleghe e procure si fondano sui seguenti capisaldi fondamentali:

- separazione di funzioni: l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione. Inoltre, occorre che i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione ed i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- il sistema di autorizzazione alla spesa ed il sistema potere di firma prevede che solo i soggetti muniti di formali e specifici poteri possano assumere impegni verso terzi in nome o per conto della Fondazione stessa;
- i poteri relativi a "singoli affari", sono attribuiti attraverso atti ad hoc conferiti con procure notarili o altre forme di deleghe in relazione al loro contenuto;
- i poteri di "rappresentanza permanente", sono attribuiti tramite procure notarili registrate in relazione all'esercizio di responsabilità permanenti nell'organizzazione aziendale. Inoltre le Procure di rappresentanza permanenti sono conferite unicamente in relazione allo svolgimento di ruoli organizzativi implicanti effettive necessità di rappresentanza. Il conferimento viene pertanto deciso tenuto conto sia delle responsabilità organizzative formalmente attribuite alla struttura di cui il procuratore è responsabile, che della effettiva necessità che il soggetto interessato venga dotato di poteri di rappresentanza verso l'esterno. Una volta avvenuto il conferimento, il testo dell'atto viene trasmesso al nuovo procuratore, attraverso una lettera del Presidente. Il procuratore, una volta ricevuta tale lettera, fornisce alla Fondazione prova di accettazione del conferimento di potere ricevuto.

3.3 Le fattispecie di reato considerate

In linea generale, i processi e la natura delle attività della Fondazione, non la espongono, in termini di probabilità di commissione, al rischio di incorrere in tutte le fattispecie di reato previste dal Decreto, come aggiornato alla data di approvazione del MOGC ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Alla luce delle considerazioni sopra, le categorie di reato in cui la Fondazione, potenzialmente e a mero titolo esemplificativo, potrebbe incorrere in assenza di un adeguato sistema di controllo sono:

- reati contro la Pubblica Amministrazione;

- reati informatici;
- delitti di criminalità organizzata;
- reati di corruzione, anche tra privati;
- reati societari;
- delitti contro la personalità individuale;
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- reati commessi in violazione delle norme sul diritto d'autore;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- reati ambientali;
- reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- reati tributari.

3.4 Identificazione degli elementi del Modello

Per l'identificazione e la definizione degli elementi del Modello, la Fondazione ha considerato i seguenti riferimenti normativi, linee guida e principi, come già indicato nei paragrafi precedenti:

- l'art. 6, co. 3, D.lgs. n.231\2001, prevede che i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
 - individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
 - prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
 - individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
 - prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- le linee guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, in sintesi prevedono:
 - attività di individuazione delle aree di rischio, volta a evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
 - predisposizione di un sistema di controllo⁴ in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli;
 - principi di controllo⁵ per la definizione del sistema di controllo;
- l'art. 7, comma 4 ha stabilito che l'efficace attuazione del modello richiede:
 - una verifica periodica e l'eventuale aggiornamento dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
 - un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- secondo le definizioni più recenti⁶ "il sistema di controlli interno è l'insieme delle regole, dette procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati. Un efficace sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto delle leggi e dei regolamenti";
- la metodologia indicata nella parte speciale del presente Modello.

⁴ Per i contenuti del sistema di controllo si rimanda al paragrafo 1.5.

⁵ Per i contenuti dei principi di controllo si rimanda paragrafo 1.5.

⁶ Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, marzo 2006

3.5 Individuazione delle attività (“a rischio reato”) e dei processi sensibili

In aderenza al dettato normativo e tenuto conto degli ordinamenti metodologici contenuti nelle Linee Guida di riferimento, sono state identificate, anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna direzione/ufficio competente, provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale, in relazione alle singole fattispecie di reato previste dal Decreto 231, le attività sensibili rilevanti per la Società.

Tale analisi dei rischi, i cui risultati alimentano la “Matrice 231 – analisi rischio reato”(di seguito anche Matrice 231), è sottoposta periodicamente all’esame dell’O.d.V. per la valutazione di eventuali esigenze di modifica e/o integrazione del Modello 231.

Per ciascuna attività a rischio reato identificata sono stati ulteriormente individuati i processi c.d. “sensibili”, ovvero sia quei processi aziendali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione delle fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto. Tali processi sono di seguito riepilogati:

1. Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Enti Pubblici, anche in occasione di verifiche ispettive;
2. Gestione dei finanziamenti, contributi e/o agevolazioni e predisposizione della relativa documentazione;
3. Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze (ivi inclusi i diritti d'autore);
4. Affari Legali e Gestione del contenzioso;
5. Gestione dei sistemi informativi;
6. Gestione dell’attività di marketing, comunicazione e di promozione culturale;
7. Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza ex D.Lgs.81/2008;
8. Gestione degli adempimenti in materia ambientale;
9. Selezione, assunzione ed amministrazione del personale (incluse le note spese);
10. Gestione degli adempimenti amministrativi (inclusa la fatturazione attiva e passiva, la predisposizione del bilancio e i rapporti con gli Organi Sociali);
11. Gestione della tesoreria;
12. Gestione delle attività di sponsorship, fundraising e liberalità;

13. Gestione degli omaggi (biglietti omaggio, visite guidate etc);
14. Gestione dei rapporti con i broker e le compagnie assicurative.

All'esito dell'avvenuta identificazione delle attività a Rischio-Reato, la Società, sensibile alle esigenze di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività sociali e, in particolare, di prevenire la commissione di comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del Decreto, ha deciso di integrare il proprio sistema di controllo interno con specifici standard di controllo a presidio delle aree potenziali di rischio individuate.

In base alle indicazioni e alle risultanze della complessiva attività di analisi sopra delineata, le singole Funzioni aziendali implementano – previa valutazione dei rischi individuati e definizione delle politiche di gestione degli stessi – strumenti normativi relativi alle attività a rischio, avvalendosi del supporto del competente Ufficio "Servizio di qualità", in coerenza con il sistema normativo della Società.

3.6 Dettaglio della "Matrice 231 – analisi di rischio reato"

L'analisi del profilo di rischio- reato della Società, quindi, è formalizzata all'interno dell'allegato 2 "Matrice 231 – analisi rischio reato", in particolare la matrice si articola individuando per ogni singola fattispecie di reato, i processi strumentali, le attività sensibili, le principali funzioni/soggetti aziendali coinvolte e le modalità e finalità di realizzazione. Di seguito si riporta il dettaglio degli elementi che costituiscono la matrice:

- *Art. n. D.Lgs. 231/2001*: singola fattispecie di reato potenzialmente associata alla realtà aziendale;
- *Processi sensibili*: processi in cui si individuano i principali strumenti per la commissione del reato;
- *Esempi di attività sensibili*: aree e attività aziendali nell'ambito delle quali il soggetto coinvolto potrebbe commettere il reato individuato;
- *Direzioni/Funzioni aziendali interessate*: Direzioni/Uffici/Soggetti che per procura/deleghe o per responsabilità gestorie nella specifica attività sensibile identificata, potrebbero commettere il reato in oggetto;
- *Possibili modalità e finalità di realizzazione*: nell'ambito delle attività sensibili sono riportati i principali strumenti a disposizione dei soggetti identificati per la commissione dei reati e quale possibile vantaggio della Società.
- *Principali procedure aziendali di riferimento*: indicazione delle principali procedure aziendali che disciplinano i processi in cui si inseriscono le attività sensibili rilevate.

La “Matrice 231” è parte integrante del Modello della Società ed è necessario garantirne il suo costante aggiornamento in quanto si configura come strumento per individuare l’esposizione al rischio reato e li ambiti in cui è necessario che la Società intervenga per garantire un sistema di controllo adeguato. Infatti conseguentemente è possibile individuare negli ambiti operativi di potenziale esposizione della Società ai diversi rischi - reato 231 gli specifici elementi di controllo esistenti, nonché dalla definizione di eventuali iniziative di integrazione e/o rafforzamento dei presidi in essere (alla luce degli esiti di una apposita *gap analysis*).

3.7 Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 231/2001 individua, tra i requisiti affinché l'Ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi elencati, l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone l'aggiornamento.

Si tratta di un Organismo interno alla Fondazione, in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi della Fondazione.

3.7.1 Requisiti

In conformità anche a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, l'Organismo di Vigilanza della Fondazione Palazzo Strozzi deve avere i seguenti requisiti:

Requisiti dell'Organismo di Vigilanza	
1.	Autonomia e indipendenza
2.	Professionalità
3.	Continuità d'azione
4	Onorabilità ed assenza di conflitti di interesse

1. **Autonomia e indipendenza:** deve essere assicurata all'Organo di Vigilanza completa autonomia, anche finanziaria, rispetto ai soggetti in posizione apicale, configurandolo come struttura di staff con collocazione organizzativa in posizione di vertice, originaria ed autonoma rispetto agli altri organi o funzioni dell'ente. L'OdV, inoltre, risponde della propria attività direttamente all'organo dirigente. Tali requisiti si riferiscono all'organo in quanto tale e ne caratterizzano l'azione. A tal fine si evidenzia che l'OdV è privo di compiti

operativi, i quali, potendo comportare la partecipazione a decisioni o ad attività dell'ente, potrebbero lederne l'obiettività di giudizio. I requisiti in questione, infatti, devono essere intesi in relazione alla funzionalità dell'OdV e, in particolare, ai compiti che la legge attribuisce allo stesso. Come ha chiarito Confindustria nelle Linee Guida aggiornate al 31 marzo 2008, la posizione dell'OdV nell'Ente "*deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente*" (ivi compreso l'organo dirigente). L'indipendenza deve essere assicurata da una serie di condizioni oggettive e soggettive. I membri dell'Organismo, in primo luogo, non devono essere legati all'Ente presso cui esercitano le loro funzioni di controllo da nessun vincolo di tipo parentale, da interessi economici rilevanti (es. partecipazioni azionarie) o da qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse. In secondo luogo, l'indipendenza può essere garantita da:

- limitata revocabilità e limitata rinnovabilità della carica: in tal modo, infatti, i componenti sono messi in condizione di esercitare la loro funzione per tutta la durata del loro mandato senza temere di essere rimossi in caso di contrasti con il Vertice e senza tentazioni di preconstituire posizioni di potere finalizzati alla conferma dell'incarico;
- durata della carica: il termine deve essere sufficientemente lungo da consentire un esercizio stabile e professionale della funzione, ma non tanto da creare forti legami con il Vertice da cui potrebbero scaturire "situazioni di dipendenza".

Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo, possono essere nominati sia membri esterni sia membri interni che non siano legati al Vertice della Fondazione da un rapporto di dipendenza gerarchica. Nell'ipotesi di collegialità, al momento della nomina, non deve essere legato in alcun modo né a qualsivoglia titolo, all'ente da vincoli di dipendenza, subordinazione ovvero rivestire cariche dirigenziali all'interno della stessa. L'Organismo è provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. Gli organi di vertice provvedono a dotare l'Organismo di un fondo adeguato, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese inerenti l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo;

- 2. Professionalità nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali:** intesa come insieme di strumenti e tecniche necessari allo svolgimento dell'attività assegnata, sia di carattere ispettivo che consulenziale. A tal fine i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale. Si legge nelle citate Linee Guida che "questo connotato si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che l'Organismo deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva, ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare penalistico". È, infatti, essenziale la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, del flow charting di procedure e processi, della struttura e delle modalità realizzative dei reati. Tale requisito comporta anche sensibilità etica e deontologica, conoscenza tecnica, addestramento ed esperienza. Si sottolinea che la professionalità è assicurata anche dalla facoltà riconosciuta all'organismo di avvalersi, al fine dello svolgimento dell'incarico e con assoluta autonomia di budget, delle specifiche professionalità sia dei responsabili delle varie funzioni aziendali, che di consulenti esterni;
- 3. Continuità di azione:** per garantire l'efficace e costante attuazione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01, la struttura dell'OdV è dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza. La continuità d'azione è inoltre garantita dal fatto di ricevere costanti informazioni da parte delle strutture individuate come potenziali aree di rischio.
- 4. Onorabilità ed assenza di conflitti di interesse:** da intendersi nei medesimi termini previsti dalla Legge con riferimento ad amministratori e membri del Collegio Sindacale.

3.7.2 Le funzioni

Secondo quanto si ricava dalla legge (art. 6, comma 1 del D.Lgs. 231/2001), le funzioni svolte dall'OdV possono essere così schematizzate:

- 1. Verifica e vigilanza sul Modello,** ovvero:
 - verifica dell'adeguatezza del Modello, vale a dire la verifica della sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
 - verifica dell'effettività del Modello, ovvero verifica della rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
 - monitoraggio dell'attività aziendale, effettuando verifiche periodiche ed i relativi *follow-up*;

2. **Aggiornamento del Modello**, ovvero cura dell'aggiornamento del Modello, proponendo all'Organo Amministrativo, se necessario, l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale e/o di riscontrate e significative violazioni del Modello;
3. **Informazione e formazione sul Modello**, ovvero:
 - promozione e monitoraggio delle iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni;
 - promozione e monitoraggio delle iniziative, ivi inclusi corsi e comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i destinatari dello stesso;
 - riscontro, con opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, delle richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali, ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;
4. **Gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV**, ovvero:
 - assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di reporting inerenti il rispetto del Modello;
 - esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per ciò che attiene le eventuali violazioni dello stesso;
 - informare gli organi competenti, nel proseguo specificati, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;
 - segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto, in connessione con quanto previsto dal Sistema Disciplinare della Fondazione, allegato alla parte Speciale del presente Modello;
 - in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

3.7.3 poteri dell'Organismo di Vigilanza

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni, l'Organismo di Vigilanza dispone di una serie di **poteri e prerogative**, necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello. Esso infatti può:

- attivare le procedure di controllo tramite apposite disposizioni o ordini di servizio;
- effettuare, anche a sorpresa, verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle attività sensibili, anche attraverso strutture di controllo già esistenti nella Fondazione;
- accedere liberamente a tutte le funzioni, gli archivi e i documenti della Fondazione, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- raccogliere ed elaborare le informazioni rilevanti in ordine al Modello;
- chiedere a tutti i responsabili delle singole funzioni, ai dipendenti, ai collaboratori, consulenti esterni, informazioni integrative su aspetti connessi all'applicazione del Modello e informazioni in merito allo svolgimento dell'attività aziendale;
- avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Fondazione, ovvero dei consulenti esterni;
- disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti, delle risorse finanziarie stanziare dall'Organo Amministrativo della Fondazione;
- condurre indagini interne e svolgere attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- promuovere iniziative per la diffusione, la conoscenza e la comprensione dei principi del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento del Modello stesso, contenenti le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti (organizzare corsi di formazione, divulgare materiale informativo, etc.);
- avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente della Fondazione, nonché del datore di lavoro e della struttura da questi coordinata, per i temi di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, o di eventuali consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche.

Il Decreto stabilisce, inoltre, specifici obblighi d'informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza a carico di tutti gli appartenenti all'azienda, che sono tenuti a segnalare ogni situazione a rischio-reato.

Per quel che concerne, infine, il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza istituito presso la Fondazione, si rimanda al documento "Statuto dell'Organismo di Vigilanza", allegato alla Parte Speciale del presente Modello.

3.7.4 Composizione e collocazione dell'OdV all'interno della Fondazione

Il modello approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Palazzo Strozzi prevede che l'Organismo di Vigilanza, costituito all'interno dell'ente, sia organismo:

- Collegiale;
- Tenuto a riportare unicamente al Consiglio di Amministrazione, così come previsto dal regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.

La soluzione indicata consente di ritenere che l'Organismo in questione possa esercitare la propria attività con continuità di azione e sia dotato dei necessari requisiti di professionali (con riferimento a tutte le materie oggetto della normativa) ed indipendenza.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di un suo budget e centro di costo che gli permette di avvalersi anche di consulenti esterni per svolgere efficacemente l'attività assegnata anche con riferimento a quelle attività che possono richiedere competenze tecniche ad hoc.

3.7.5 Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Fondazione gli esiti dell'attività di vigilanza svolta e gli eventuali interventi opportuni per l'implementazione del Modello e, in particolare:

- in modo continuativo nei confronti del Consiglio di Amministrazione e, annualmente, attraverso una relazione scritta;
- periodicamente nei confronti del Collegio Sindacale, su richiesta dello stesso, in ordine alle attività svolte.

L'O.d.V. potrà essere convocato in qualsiasi momento o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

3.7.6 Obblighi di informativa verso l'Organismo di Vigilanza - Whistleblowing

Affinché l'OdV possa adempiere al proprio incarico, è necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello e l'Organismo stesso. Per questo motivo l'OdV è destinatario:

- dei flussi informativi di competenza dei relativi Key Officer come previsto nella Procedura flussi informativi verso l'OdV;
- delle segnalazioni circa eventuali violazioni del presente Modello organizzativo anche quando effettuate ai sensi della *"Procedura di gestione delle segnalazioni Whistleblowing"* adottata dalla Fondazione conformemente al Decreto Legislativo n. 24 del 10 Marzo 2023, *"Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*.

Con riferimento alle segnalazioni, il menzionato D. Lgs. n. 24/2023, modificando il comma 2 bis dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, ha statuito l'obbligo di prevedere nel Modello appositi canali di segnalazione, il divieto di ritorsione e un sistema disciplinare in conformità a quanto previsto nel medesimo decreto legislativo attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.

A tal fine, sono istituiti canali dedicati per le segnalazioni sulla violazione del **Decreto, del Modello (e relativi allegati) e del Codice Etico**, dettagliati nella *"Procedura di gestione delle segnalazioni Whistleblowing"*.

Di seguito, sono descritti riportati gli oneri informativi dei destinatari del Modello:

- tutti i dipendenti e coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Fondazione, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione del Modello e dei suoi elementi costitutivi e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/2001;
- in particolare, devono essere tempestivamente trasmessi all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:
 - provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
 - le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di un procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;

- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali e territoriali nell'ambito dell'attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- notizie concernenti l'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti), ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione dei procedimenti disciplinari;
- le richieste di documenti o informazioni da parte di Pubbliche Autorità;
- ogni eventuale modifica e/o integrazione al sistema di deleghe e procure;
- ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione alle procedure operative rilevate ai fini del D.Lgs. 231/01.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- l'obbligo di informazione grava su tutto il personale che venga in possesso di notizie relative alla commissione di reati all'interno della Fondazione, a pratiche non in linea con i principi di comportamento e le prescrizioni adottate con il presente Modello 231 (ad esempio, carenze sul sistema di controllo per la mitigazione dei rischi, ecc.);
- l'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;

Periodicamente l'O.d.V. può proporre a tutto il management, se ritenuto opportuno a suo insindacabile giudizio, in base all'analisi del profilo di rischio della Fondazione, eventuali modifiche della lista sopra indicata.

L'O.d.V. riceve altresì, periodicamente, flussi informativi da parte delle varie strutture aziendali a fronte delle attività a rischio ritenute di maggiore rilievo, sulla base delle modalità dettate dall'autoregolamentazione aziendale.

Inoltre, annualmente l'O.d.V. è destinatario della conferma da parte dei responsabili dei vari uffici/funzioni aziendali della coerenza, completezza e aggiornamento delle attività a rischio individuate, delle politiche di gestione degli stessi, nonché della effettiva attuazione delle procedure aziendali rilevanti ai fini del Decreto, in coerenza con il complessivo sistema normativo della Fondazione.

L'Organismo di Vigilanza è destinatario anche delle segnalazioni aventi ad oggetto il funzionamento e l'aggiornamento del Modello, ossia l'adeguamento dei principi

del Codice Etico e delle procedure aziendali.

Allo scopo di rendere sistematico il flusso informativo e di rendere disponibili in tempi ragionevoli le informazioni rilevanti ai fini di un'efficace vigilanza e prevenzione sulle attività sensibili identificate nel Modello, l'OdV potrà avvalersi di un'apposita procedura, che regola e dettaglia l'obbligo di informativa che i responsabili hanno verso tale organo di controllo. Tale procedura dovrà definire: i principi e le modalità per mezzo delle quali i responsabili delle attività sensibili devono riportare all'Organismo di Vigilanza; i principi e le modalità per mezzo delle quali i membri degli Organi Sociali e in generale il personale e i collaboratori della Fondazione, devono riportare all'Organismo di Vigilanza segnalazioni di gravi comportamenti illegali (frode, corruzione, collusione, etc.) o più in generale di comportamento non corretto nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione delle prescrizioni con tenute nel Modello

3.7.7 Le segnalazioni di potenziali violazioni del Modello

L'O.d.V. deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di segnalazione, da parte dei Destinatari del Modello 231 in merito a comportamenti, atti o eventi che potrebbero determinare violazione o elusione del Modello 231 o delle relative procedure e quindi che potrebbero ingenerare responsabilità amministrativa in capo a Fondazione Palazzo Strozzi ai sensi del Decreto.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello 231 rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i dipendenti hanno il dovere di trasmettere all'O.d.V. eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati di cui al Decreto;
- i dipendenti con la qualifica di dirigente hanno l'obbligo di segnalare all'O.d.V. eventuali violazioni poste in essere da dipendenti, collaboratori, consulenti e controparti contrattuali, di cui essi siano venuti a conoscenza;
- i segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede;

La Fondazione si impegna a garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate, in linea con il sistema sanzionatorio contenuto nel presente Modello, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello medesimo.

3.7.8 Ulteriori disposizioni in merito alla gestione delle segnalazioni

I principi introdotti in materia di Whistleblowing ai sensi della Legge 30 Novembre 2017 n. 179 sono stati ulteriormente rafforzati dalla introduzione del D. Lgs. n. 24/2023, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 che riguarda la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

La Fondazione si impegna a tutelare il *whistleblower*, ovvero colui che segnala un illecito o un'irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo, in quanto consente alla stessa di avere contezza di eventuali criticità sintomatiche di illeciti. In questo contesto la Fondazione si impegna a implementare procedure volte a incentivare le segnalazioni e a tutelare il segnalante.

In particolare l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Inoltre, i segnalanti non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati trasferiti o sottoposti ad alcuna misura discriminatoria, diretta o indiretta, per motivi collegati alla segnalazione. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione.



3.7.9 Attività di controllo sul Modello

L'attività dei controlli prevista ha lo scopo di realizzare l'efficace attuazione del modello, così come previsto dall'art. 7, comma 4, lett. A e B, che richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando

intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

I controlli possono essere definiti come:

- "controlli di primo livello", ovvero tutte quelle attività finalizzate ad assicurare ordinariamente il corretto svolgimento dell'operatività aziendale;
- "controlli di secondo livello", ovvero tutte quelle attività finalizzate alla valutazione periodica della completezza, funzionalità ed adeguatezza del sistema di controllo interno.


Per ciascuna attività a rischio sono stati individuati i controlli da adottare da parte della Fondazione al fine di prevenire la commissione degli illeciti penali rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01.

Tra i controlli specifici sulle attività a rischio rilevate nel Modello, si rilevano due tipologie di controlli:

- a) la prima si riferisce ai macrocontrolli, attività ricorrente e definita controllo di primo livello, da parte dei responsabili di funzione;
- b) la seconda si riferisce a protocolli di controllo specifici atti a monitorare le attività sensibili definite per ogni tipologia di reato e a cui si manda ai documenti allegati alla Parte Speciale del presente Modello.

Tra i controlli generali e ricorrenti relativi alla prima tipologia, si rileva quanto segue:

Controllo	Descrizione
Codice Etico	Documento approvato dal CdA che sancisce il rispetto delle leggi come principio fondamentale di qualsiasi attività effettuata in nome e per conto della Fondazione che in aggiunta contiene norme precise con riferimento ad alcuni comportamenti considerati a rischio ex D.Lgs. 231/01
Budget	La Fondazione dispone di un sistema di controllo di gestione
Procure e deleghe	Esistenza di un sistema formalizzato di deleghe e procure
Contratti formalizzati	Esistenza di contratti formalizzati e scritti

 <div style="text-align: center;"> <p><i>Parte Generale</i> <i>Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001</i> Fondazione Palazzo Strozzi <i>Bozza soggetta a modifiche e revisioni</i></p> </div>	
Reporting	Esiste attività di reporting verso i responsabili di funzione e verso la direzione
Società di revisione	La Fondazione ha attribuito l'attività di revisione legale dei conti ad una società di revisione
Controllo dei Sindaci	La Fondazione è soggetta al controllo del Collegio Sindacale, così come previsto dal Codice Civile.
Protocolli specifici di controllo	Si rimanda agli allegati specifici del modello
DVR	Si rimanda ai relativi documenti

Tra i controlli relativi alla seconda tipologia, la Fondazione Palazzo Strozzi ha definito:

- a) i principi generali e gli schemi di controllo che devono essere seguiti per la redazione/integrazione delle procedure e protocolli e per l'effettuazione dei relativi controlli;
- b) i protocolli di controllo specifici atti a monitorare le attività sensibili definite per ogni tipologia di reato (a cui si rimanda nella Parte Speciale del presente Modello).

a.1) Principi generali per la redazione di protocolli e procedure

Spetta all'Organismo di Vigilanza decidere circa la necessità di identificare o predisporre nuove procedure o integrare manuali e procedure già esistenti.

La redazione/integrazione delle procedure deve essere affidata al responsabile di funzione che coordina l'attività da regolamentare e deve prevedere il contributo da parte di coloro che dovranno applicarla.

Ai fini del Modello, le procedure devono assicurare il rispetto dei seguenti principi di controllo:

- **tracciabilità:** deve essere ricostruibile la formazione degli atti e delle fonti informative/documentali utilizzate a supporto dell'attività svolta, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. È obbligo assicurare la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione e transazione. A tal fine deve essere garantita la tracciabilità dell'attività attraverso un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli. È opportuno, dunque, che per ogni operazione si possa facilmente individuare chi ha autorizzato l'operazione, chi l'abbia materialmente compiuta, chi abbia provveduto alla sua registrazione e chi abbia compiuto un controllo sulla stessa;
- **separazione di compiti:** deve essere previsto che all'interno di un processo aziendale, funzioni separate devono decidere un'operazione ed autorizzarla, effettuarla, registrarla, controllarla, pagarne o incassarne il prezzo. Idealmente anzi è opportuno creare tra queste responsabilità una contrapposizione, così che l'errore o l'irregolarità commessa da una funzione sia disincentivata, ed eventualmente individuata, da un'altra funzione coinvolta nello stesso processo. Inoltre i poteri e le responsabilità devono essere chiari, definiti e conosciuti;
- **poteri di firma e autorizzativi:** è obbligatorio che:
 - i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
 - i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- **archiviazione/tenuta dei documenti:** i documenti riguardanti l'attività devono essere archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la successiva modifica, se non supportata da apposita evidenza. Inoltre, i documenti devono essere gestiti da apposita procedura;

-
- **riservatezza:** l'accesso ai documenti archiviati, deve essere motivato e consentito solo al soggetto competente in base alla propria funzione, o a suo delegato, e all'Organismo di Vigilanza;
- **sistema di reporting:** i soggetti chiamati ad effettuare le diverse attività devono sempre rendere conto del loro operato ai propri responsabili, formalizzando i canali ed i documenti di reporting;
- **monitoraggio:** deve essere effettuato sempre un controllo sull'attività svolta da parte del responsabile di funzione, o suo delegato. I controlli che vengono effettuati all'interno di un processo o di una procedura devono lasciare traccia documentale, così che si possa, anche in un momento successivo, identificare chi ha eseguito il controllo ed il suo corretto operare.

a.2) Schemi di controllo per la redazione delle procedure e protocolli e per l'effettuazione dei relativi controlli

La Fondazione ha definito gli schemi di controllo che devono essere seguiti per la redazione delle procedure e dei protocolli sulle attività ritenute sensibili ai fini del Modello.

In particolare, con riferimento alle attività individuate, devono essere riportati i seguenti elementi o schemi di controllo minimi:

- A. una breve descrizione delle principali fasi che caratterizzano l'attività, con riferimento alle singole funzioni aziendali; una breve descrizione delle principali attività svolte, con individuazione delle responsabilità;
- B. la matrice dei controlli da effettuare, volti a contrastare (ragionevolmente) le possibilità di violazione delle regole contenute nel presente Modello, e a prevenire la commissione dei reati previsti;
- C. le modalità di gestione delle risorse finanziarie nell'ambito di tale attività;
- D. l'attività di formazione specifica sui soggetti coinvolti, con focus specifico sull'analisi dei possibili reati che in quell'attività potrebbero essere commessi;
- E. il richiamo al sistema disciplinare, idoneo a sanzionare i comportamenti che violano quanto prescritto dal Modello stesso;
- F. il richiamo al Codice etico;
- G. i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza per evidenziare le aree da investigare e tenere sotto controllo.

4 FORMAZIONE COMUNICAZIONE INFORMAZIONE

4.1 Premessa

La Fondazione Palazzo Strozzi ritiene che la miglior garanzia per il corretto svolgimento della propria attività sia rappresentata dall'affidamento di tale compito a personale qualificato e in possesso di una formazione *ad hoc*.

4.2 Formazione, comunicazione e informazione al personale

La Fondazione Palazzo Strozzi, in linea con quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, promuove la più ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura, dei principi e delle previsioni contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nei protocolli ad esso connessi. Ciò si sostanzia nella predisposizione e nello svolgimento, in particolare da parte dell'OdV, di attività di comunicazione, d'informazione e di formazione circa il Modello e i suoi elementi.

Per ciò che concerne la comunicazione, le azioni previste sono:

- inserimento nel modello di informazioni ad esso collegate (glossario, modalità di segnalazione delle violazioni, etc.);
- circolare informativa a tutto il personale, sui contenuti del Decreto e le modalità di informazione/formazione previste all'interno della Fondazione;
- archiviazione, da parte dell'OdV, dei documenti che attestano la comunicazione dei contenuti del Modello e la presa d'impegno da parte dei Soggetti Destinatati circa il rispetto delle regole e dei principi stabiliti nel modello stesso e nei suoi elementi;
- convocazione di riunioni con soggetti afferenti le aree aziendali sensibili per la discussione e la condivisione degli aggiornamenti normativi e di quelli che interessano il Modello della Fondazione Palazzo Strozzi;
- comunicazione degli aggiornamenti e degli adeguamenti del Modello e dei suoi elementi agli amministratori, ai Sindaci, alla Società di Revisione, ai soggetti apicali e ai dipendenti;
- il Modello di gestione, organizzazione e controllo è inoltre reso disponibile, insieme agli altri documenti applicabili, sul portale aziendale (intranet).

La formazione sul D.Lgs. 231/2001 è articolata in linea con gli interventi formativi posti in essere dalla Fondazione che prevedono azioni diversificate secondo il target in un'ottica di personalizzazione dei percorsi formativi.

In particolare dette iniziative formative sono finalizzate ad analizzare e approfondire le modalità operative connesse all'esercizio delle singole attività ritenute a rischio (illustrazione delle procedure e protocolli, dei flow-chart, delle

attività operative, dei controlli, etc.) con modalità di formazione anche di tipo interattivo.

Il livello di formazione è caratterizzato da un diverso approccio e grado di approfondimento, in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili.

In fase di implementazione e successivamente all'adozione del Modello, devono essere organizzati corsi specifici avente ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. il D.Lgs. 231/2001 ed i reati da esso richiamati;
2. i principali rischi ex D.Lgs. 231/01 della Fondazione Palazzo Strozzi e i punti salienti del suo Modello organizzativo;
3. i protocolli di controllo e l'inquadramento degli stessi nel sistema delle procedure aziendali chiave a presidio delle attività a rischio;
4. il Codice Etico;
5. il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza ed i relativi obblighi dei flussi informativi;
6. il sistema disciplinare.

La formazione è obbligatoria ed è prevista la formalizzazione della partecipazione ai momenti formativi sulle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 attraverso la richiesta della firma di presenza e l'inserimento nella banca dati del nominativo dei presenti. Sono inoltre previsti appositi test di apprendimento sui corsi svolti, al fine di verificare e garantire l'effettiva conoscenza del Modello e dei suoi elementi. Il compito di curare e controllare la periodica e costante formazione è affidato all'Organismo di Vigilanza, che deve anche promuovere, implementare e monitorare tutte le iniziative volte a favorire una adeguata conoscenza e consapevolezza del Modello e dei suoi elementi, in modo da incrementare il rispetto dei valori etici all'interno della Fondazione.

In caso di mancato rispetto dell'obbligo di formazione, saranno applicate ai dipendenti le sanzioni previste dal Sistema Disciplinare (allegato al Modello e parte integrante di esso) e dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento.

4.3 Comunicazione e informativa a Collaboratori esterni e Partner

Sempre in accordo con l'Organismo di Vigilanza possono essere forniti a soggetti esterni alla Fondazione, quali consulenti e partner, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate sulla base del presente Modello.

L'impegno al rispetto del Modello e degli elementi che lo compongono da parte di collaboratori, consulenti e partner esterni aventi rapporti contrattuali con la Fondazione deve essere previsto da apposita clausola sul relativo contratto, che forma oggetto specifico di accettazione del terzo.

Nell'ambito di tali clausole e pattuizioni, sono altresì previste apposite sanzioni di natura contrattuale per ipotesi di violazione del Modello e dei suoi elementi (ad esempio diffida al rispetto del Modello, applicazione di una penale da devolvere ad associazioni benefiche, nei casi più gravi la risoluzione del contratto).

4.4 Gestione della documentazione relativa al Modello

La gestione di tutti gli elementi relativi al presente Modello dovrà avvenire a mezzo di apposita procedura, con disciplina del processo, in termini di ruolo e responsabilità di redazione, approvazione e pubblicazione.

5 SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

Con riferimento alle norme e alle prassi che la Fondazione ha adottato per far fronte alle ipotesi di violazione dell'impianto normativo interno in generale e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 in particolare, si rimanda all'apposito documento, allegato al presente Modello, denominato "Sistema disciplinare ex D.Lgs. 231/01" e, per quanto ivi non disciplinato, al Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

6 GLOSSARIO

Attività Sensibili: sono le attività della Fondazione Palazzo Strozzi nel cui ambito sussiste il rischio di commissione di reati.

Autonomia della responsabilità dell'ente: attribuzione all'ente di un fatto penalmente rilevante, commesso nel suo interesse o a vantaggio, da parte di soggetti apicali o ad essi sottoposti (vedi "*Soggetti apicali*" e "*Soggetto sottoposto a direzione e vigilanza dell'apicale*").

Condotta fraudolenta: condotta elusiva di norme giuridiche al fine di conseguire un ingiusto profitto.

Confisca: provvedimento consistente nell'espropriazione e devoluzione, a favore dello Stato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato, del prezzo o del profitto del reato, commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da parte di soggetti apicali o ad essi sottoposti (vedi "*Soggetti apicali*" e "*Soggetto sottoposto a direzione e vigilanza dell'apicale*").

Conflitto d'interesse: situazione in cui si trova chi occupa due ruoli differenti contemporaneamente, con possibilità di interferenza di un ruolo sull'altro.

Consulenti: sono i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Fondazione Palazzo Strozzi in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione.

Controllo aziendale: ogni azione intrapresa dal management, dall'Amministratore Delegato, dal Consiglio di Amministrazione e da altri soggetti per potenziare la gestione del rischio ed aumentare la possibilità che gli obiettivi vengano raggiunti.

Dipendenti: sono i soggetti aventi con la Fondazione Palazzo Strozzi un contratto di lavoro subordinato, ivi compresi eventuali Dirigenti.

D.Lgs. 231/2001 o "il Decreto": il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche o integrazioni.

Fondazione (o Ente): la Fondazione Palazzo Strozzi.

Gap Analysis e Azioni di miglioramento: valutazione del sistema di controllo interno e azioni di miglioramento da predisporre con l'adozione del Modello.

Incaricato di un Pubblico Servizio: colui che "a qualunque titolo presta un pubblico servizio" (art. 358 c.p.).

Linee Guida Confindustria: sono le Linee Guida di Confindustria (approvate il 7 marzo 2002 ed aggiornate al marzo 2014) per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex art. 6, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Mappatura delle aree aziendali a rischio e delle potenziali modalità attuative degli illeciti in tale area: individuazione delle attività in cui potenzialmente si annida il rischio il rischio di commissione di reati

Modello (o Elementi del Modello): Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo disegnato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001. Il Modello si costituisce di una parte generale, di una parte speciale e degli allegati. Al Modello Organizzativo si riconducono tutte le misure in essere utili a contenere i rischi (vedi "rischi di reato") quali: Risk Assessment sul D.lgs. 231/2001, Gap Analysis per la definizione a tendere del Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, norme e procedure, protocolli di controllo sulle attività a rischio, controlli sul personale e sui processi, Codice etico, Sistemasanzionatorio, Statuto dell'OdV e relativi flussi informativi, Procedura di Gestione delle segnalazioni whistleblowing, attività formative mirate alla prevenzione, attività di comunicazione e informazione.

Organismo di Vigilanza (OdV): è l'Organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.

Organi Sociali: Organo Amministrativo, Collegio dei Revisori e Società di Revisione della Fondazione Palazzo Strozzi.

P.A.: la Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei suoi confronti, anche i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio.

Partners: sono le controparti contrattuali della Fondazione Palazzo Strozzi, sia persone fisiche che giuridiche, con cui la addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata.

Procedura / Procedure: insieme di regole formalizzate che disciplinano lo svolgimento delle singole attività/processi.

Processo sensibile: processo esposto al rischio di reato (vedi "rischi di reato").

Pubblico Ufficiale: colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa" (art. 357 c.p.).

Reati: sono le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni e integrazioni.

Rischi di reato: analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D.Lgs. 231/01.

Sanzione amministrativa pecuniaria: somma di denaro connessa al compimento di un illecito penale realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da parte di soggetti apicali o ad essi sottoposti (vedi "Soggetti apicali" e "Soggetto sottoposto a direzione e vigilanza dell'apicale").

Sanzione interdittiva: condanna limitativa della libertà dell'ente ad operare nello specifico settore di interesse avente ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente.

Soggetto apicale: persona che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persona che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente.

Soggetto sottoposto a direzione e vigilanza dell'apicale: persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di colui che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità

organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persona che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente.

Tracciabilità: possibilità, partendo dalla parte finale di un processo, di documentare e risalire a tutte le operazioni e/o processi che lo hanno originato.

Allegato 1 – Catalogo Reati 231

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n.7 e 8/2016 e dal D.L. 105/2019]

- Documenti informatici e trattamento illecito di dati (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 15, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009] [aggiornato dalla L. n. 69/2015]

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) [modificato dalla L. n.69/2015]
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012] [aggiornato dalla L. n. 69/2015] [aggiornato dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3]

- Concussione (art. 317 c.p.) [modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012] [modificato dalla L.n. 69/2015]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012] [modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n.231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs.125/2016 e dal D.Lgs 38/2017]

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

7. Reati societari Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001 [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012] [aggiornato dalla L. n. 69/2015]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. 38/2017]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1)
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289 ter c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis)

10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003] [articolo modificato dalla L. n. 199/2016]

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)
- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg.UE n. 569/2014)
- Divieto di manipolazione di mercato (art. 15 Reg.UE n. 569/2014)

12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007, modificato dalla L.n 3/2018]

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)

- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

16. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011] [modificato dalla L. n.68/2015 con aggiunta del comma 1-bis]⁷

- Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.) [introdotto dalla L. n.68/2015]
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [introdotto dalla L. n.68/2015]
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) [introdotto dalla L. n.68/2015]
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) [introdotto dalla L. n.68/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) [introdotto dalla L. n.68/2015]
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1 e art. 2)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)

⁷ 1-bis: Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'art.9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)".

- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012] [modificato dalla L. n.161/2017 con aggiunta dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater]

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, L.n 654/1975)

18. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge Europea 2017, modificato dal D.Lgs n. 21/2018]

- Razzismo e xenofobia (art. 3, comma 3 bis, L. n. 654/1975)

19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs n.231/2001) [articolo aggiunto alla L.n. 39/2019]

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L.n 401/2019)

- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L.n. 401/1989)

20. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L.n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alternazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

21. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

22. Reati Tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L.n 157/2019]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (di cui all'articolo 2, comma 1, d.lgs. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (di cui all'articolo 2, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (di cui all'articolo 3, d.lgs. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (di cui all'articolo 8, comma 1, d.lgs. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (di cui all'articolo 8, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (di cui all'articolo 10 d.lgs. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (di cui all'articolo 11 d.lgs. 74/2000)